CAPO XVIII – REGOLAMENTO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

REGOLAMENTO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Le domande d'iscrizione per il primo anno della scuola dell'infanzia, pervenute entro il termine prestabilito, saranno divise in due gruppi:

1. REGOLARI: bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. ANTICIPATARI: bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'accettazione delle iscrizioni delle bambine e dei bambini alle scuole dell'infanzia dell'Istituto sono stabiliti come segue:

REGOLARI: In caso di un numero di richieste superiori ai posti disponibili, viene redatta una graduatoria in base ai criteri previsti dalla delibera 34 del 17.01.2014, modificati con delibera n. 23 del 11/01/2016 del Consiglio d'Istituto, con conseguente istituzione di una lista d'attesa.

ANTICIPATARI: L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:

a) *alla disponibilità dei posti;*
b) *all'accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;*
c) *alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;*
d) *alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.*

Per quanto riguarda i bambini anticipatari, l'iscrizione viene comunque accolta con riserva in quanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre, come sinora previsto dalle circolari del M.I.U.R. relative alle iscrizioni.

In caso di richieste in sovrannumero viene redatta una graduatoria in base ai criteri previsti dal Regolamento d'Istituto con istituzione di una lista d'attesa. (Art. 75 _Formazioni delle classi)

CRITERI D'INSERIMENTO DEI BAMBINI ANTICIPATARI

1. I bambini anticipatari saranno ammessi alla frequenza a partire dal mese di settembre purché autonomi nell'uso dei servizi igienici. Per autonomia personale si intende soprattutto che il bambino non utilizzi pannolini e che abbia raggiunto un sufficiente controllo degli sfinteri, in modo che non si renda necessario provvedere a cambi frequenti e sistematici, in quanto la scuola è priva di attrezzature e personale deputato a svolgere tale funzione.
2. Le modalità e i tempi di inserimento dei bambini anticipatari sono subordinati a un sufficiente grado di autonomia, relativamente sia all'uso dei servizi igienici sia alla consumazione del pasto, che verrà accertata dagli insegnanti dopo un periodo di osservazione.
3. L'inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari avverrà in maniera graduale e personalizzata, con costante monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie.
4. Ogni sezione viene formata da almeno il 90% di bambini in età regolare e 10% di bambini anticipatari; in caso di disponibilità di posti la percentuale di bambini anticipatari può anche aumentare, senza superare il 15%.
5. Nelle sezioni ove è presente un alunno diversamente abile (certificato ai sensi dell'art. 3. c.3 della L. 104/92) la percentuale degli alunni anticipatari da inserire in tale sezione sarà non superiore al 5 % del numero complessivo degli alunni della sezione.
6. Nel primo periodo di accoglienza (fino a inizio mensa) l'orario di frequenza di tutti i bambini anticipatari sarà flessibile. I bambini anticipatari frequenteranno per un tempo adeguato alle loro esigenze che progressivamente sarà ampliato sulla base di una valutazione che le docenti opereranno sul livello di autonomia individuale.
7. Successivamente all'inizio del servizio mensa la frequenza dei bambini anticipatari sarà limitata al solo turno antimeridiano (senza mensa) almeno fino al 1° gennaio dell'anno successivo, previo accordo con gli insegnanti.

8. A partire dal compimento del terzo anno di età i bambini anticipatari possono frequentare la scuola dell'infanzia per l'intera giornata usufruendo del servizio mensa, tranne nei casi in cui non si valuti l'opportunità di una frequenza per 25 ore settimanali come previsto dell'art. 2 comma 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, che prevede "*Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali.*"

Il presente Regolamento, il Protocollo, ed i Criteri di Inserimento vengono sottoscritti per accettazione al momento dell'iscrizione.